



**RIUNIONE del 29 maggio 2015**

**PROCESSO VERBALE**

**Presidenza del Presidente Romoli e del componente Anselmi**

<b>Comune di Gorizia</b> Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cordenons</b> Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Muggia</b> Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Udine</b> Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Artegna</b> Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Pordenone</b> Renzo Mazzer, Vice Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Sauris</b> Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Trieste</b> Roberto Treu, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlanoni, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Udine</b> Cinzia Del Torre, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Cervignano del Friuli</b> Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Medea</b> Igor Godeas, Sindaco	<i>assente</i>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Monfalcone</b> Francesco Martinelli, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Ragogna</b> Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
<b>Comune di Maniago</b> Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Montereale Valcellina</b> Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

### Sono intervenuti alla riunione:

**Paolo Panontin**, Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile

**Paolo Viola**, Ragioniere generale

**Antonella Manca**, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

**Salvatore Campo**, Direttore del Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

### Ordine del giorno:

1. Intesa sullo schema di disegno di legge recante "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 953 del 18 maggio 2015.
2. Designazione di tre dirigenti o funzionari degli enti locali, quali componenti del "Tavolo tecnico permanente per il coordinamento della riforma di cui alla legge regionale 26/2014", istituito con generalità della Giunta regionale n. 659 del 10 aprile 2015 "per presidiare l'aspetto tecnologico che dovrà accompagnare la riforma e la costituzione delle UTI, al fine di renderla effettivamente operativa e garantire ai cittadini la continuità dei servizi erogati".

Il **Presidente Romoli** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 9.48

### PUNTO 1

Il Presidente introduce il **punto 1** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

**OGGETTO: Intesa sullo schema di disegno di legge recante "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 953 del 18 maggio 2015. (Deliberazione n. 20/2015).**

### Presidenza del Presidente Romoli

<b>Comune di Gorizia</b> Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Cordenons</b> Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Muggia</b> Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Udine</b> Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Artegnana</b> Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Pordenone</b> Renzo Mazzer, Vice Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Sauris</b> Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Trieste</b> Roberto Treu, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Udine</b> Cinzia Del Torre, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Cervignano del Friuli</b> Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Medea</b> Igor Godeas, Sindaco	<i>assente</i>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Monfalcone</b> Francesco Martinelli, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Ragogna</b> Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
<b>Comune di Maniago</b> Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Montebelluna</b> Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

## Il Consiglio delle autonomie locali

**Vista** la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

**Visto** il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011);

**Visto** lo schema di disegno di legge recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia”, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 953 del 18 maggio 2015;

**Preso atto** che il provvedimento è stato illustrato dall’Assessore regionale alle autonomie locali, Paolo Panontin, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 21 maggio 2015 e che nella medesima seduta è iniziato anche l’esame preliminare;

**Preso atto** che il provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 maggio 2015;

**Udita** l’esposizione effettuata dal Coordinatore della II Commissione del Consiglio delle autonomie locali, Nerio Nesladek, il quale riassume sinteticamente il dibattito svoltosi in Commissione, dando conto dell’approfondita disamina del provvedimento e delle diverse osservazioni che sono state formulate ricordando che, al termine della seduta, la Commissione aveva concluso i lavori con l’invito all’Assessore Panontin a voler presentare per la riunione plenaria del Consiglio delle autonomie locali un documento contenente il riscontro delle osservazioni recepite;

**Sentito** l’intervento dell’Assessore alle autonomie locali **Panontin**, il quale illustra le modifiche apportate all’articolo in esito alle osservazioni finora formulate, ricordando che il testo del disegno di legge coordinato con le modifiche stesse è stato trasmesso a tutti i componenti (**allegato 1 al verbale**). In particolare, con riferimento ai trasferimenti, spiega che l’ammontare della quota annuale spettante agli enti locali è stata individuata e si prevede che essa non possa essere inferiore al 13, 21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali. In tal modo, si garantiscono al Sistema degli enti locali trasferimenti costanti per un triennio in una misura minima pari alla suddetta percentuale. Per individuarla sono stati analizzati i trasferimenti dell’ultimo quadriennio calcolati sia sulla base delle leggi finanziarie che su quelle di assestamento; è stata quindi calcolata la media per ciascuna annualità e poi è stata individuata la media sul quadriennio. La percentuale individuata risulta quindi superiore di “N milioni” rispetto al piede di partenza della media delle finanziarie dell’ultimo quadriennio, ma è ovviamente inferiore rispetto a punto di arrivo. Garantire agli enti locali questo minimo “alto” per tre anni fornisce la possibilità di predisporre atti programmatori con numeri certi. Inoltre la legge prevede, entro il 31 ottobre, l’intesa per lo sviluppo e pertanto con la legge finanziaria regionale risulta possibile indicare la cifra esatta, auspicabilmente superiore, relativa alla percentuale individuata, la quale va comunque calcolata al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d’imposta.

**Considerato** che dal dibattito sono emerse le seguenti ulteriori osservazioni:

-la **Provincia di Gorizia** chiede se la percentuale di cui all’articolo 13 includa anche le province. Inoltre, pur apprezzando il lavoro fin qui svolto, sottolinea che, fino a quanto le province continueranno ad esistere è opportuno che siano nella piena condizione di esercitare le loro funzioni e quindi di gestire le attività ad esse affidate in maniera efficiente salvaguardando i servizi ai cittadini. A questo proposito, sottolinea come il fatto che l’ente provincia viva un periodo di regime transitorio, non deve significare anche precarietà, pertanto ritiene che le stesse dovrebbero essere incluse anche nei trasferimenti in conto capitale. Chiede poi se nel fondo ordinario transitorio previsto per le province siano incluse anche le funzioni trasferite di cui alla legge regionale 24/2006. Con riguardo all’articolo 46, comma 4, lettera a), chiede venga chiarito se il dissesto viene pagato con il fondo previsto per le Province e, con riferimento alla lettera b), venga chiarito che, se necessario, viene istituito un fondo per investimento ad hoc.

-la **Provincia di Udine** chiede che, all'articolo 14, comma 1, nell'ultimo periodo, dopo la parola "Comuni" siano aggiunte le parole "e delle Province fino al loro superamento".

-il **Comune di Ragogna** illustra quanto riportato nel documento già agli atti. Sottolinea che sarebbe stato importante poter disporre di qualche simulazione relativa alle ripartizioni spettanti ai singoli Comuni e chiede se la percentuale del 13, 21 per cento venga calcolata sulla parte corrente. Con riferimento alle indennità degli amministratori locali, ribadisce di ritenere doveroso che il Presidente dell'Uti possa usufruire di un'indennità pari a quella del Sindaco del Comune più grande facente parte della medesima Unione; un tanto, al fine di permettere anche al Sindaco di un piccolo Comune di svolgere le funzioni di presidente dell'UTI.

-il **Comune di Gorizia** evidenzia come, a tutt'oggi, non sia ancora nota l'entità dei trasferimenti definitivi agli Enti locali e pertanto, anche per quest'anno, non risulta possibile predisporre il bilancio preventivo prima del mese di luglio. Ciò non costituisce peraltro un evento straordinario ma ormai una condizione sistemica. Chiede dunque di poter conoscere la cifra che la Regione intende stanziare per le variazioni di bilancio.

-il **Comune di Maniago** ritiene che questo disegno di legge rappresenti un importante passo nell'attuazione della riforma delle autonomie locali sia sotto il profilo del cambiamento istituzionale che finanziario, anche se un ruolo importante sarà quello della definizione dei regolamenti. Chiede quindi se con la nuova normativa verrà risolto anche il problema dell'extragettito IMU. In particolare chiede quale sia il cammino che la Regione intende percorrere nell'anno in corso, al fine di dare ristoro ai Comuni interessati e, a regime, al fine di garantire a tutti i Comuni un'identica base di partenza poiché alcuni Enti risultano fortemente penalizzati. Si associa infine alla richiesta di conoscere le previsioni relative alla legge di assestamento regionale .

-il **Comune di Trieste** esprime apprezzamento per il lavoro svolto e il percorso seguito nel predisporre il disegno di legge in esame che risulta essere un documento essenziale, una base di partenza che verrà poi peraltro completata sotto tutta una serie di aspetti, tra cui quello regolamentare ;

-il **Comune di Udine** concorda con l'apprezzamento per il disegno di legge il quale costituisce il centro della riforma degli enti locali. Le nuove norme inoltre, pro futuro, permetteranno ai Comuni di approvare il bilancio di previsione con tempistiche ragionevoli a differenza di quanto accade oggi. Mancano peraltro alcuni passaggi, quali ad esempio la definizione dei parametri dei fabbisogni standard oppure la legge tributaria che dovrà essere adottata. Concorda infine sulla richiesta formulata dal Presidente Romoli di poter avere indicazioni circa l'entità dei trasferimenti per l'anno in corso.

-il **Comune di Pordenone** sottolinea l'importanza di iniziare un percorso volto alla definizione della perequazione in cui siano trasparenti le ragioni con cui le ripartizioni verranno effettuate. Evidenzia il fatto che con il disegno di legge in esame si potranno avere tempi certi di programmazione ed esprime soddisfazione per la semplificazione burocratica che il provvedimento comporta in relazione a tutte le domande per i contributi in conto capitale che dovevano essere presentate ogni anno entro il 31 gennaio. La nuova sfida è quella di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei Comuni al fine di una idonea contrattazione con la Regione.

**Udita** la replica dell'Assessore **Panontin** il quale in esito al dibattito intercorso, propone le seguenti ulteriori modifiche:

-all'articolo 14, comma 1, in accoglimento della proposta della provincia di Udine sono aggiunte le parole " e delle Province fino al loro superamento";

-all'articolo 26, comma 4, sono soppresse le parole "con voto limitato a 2/3";

-all'articolo 40, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente: " f) per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici, le indennità di funzione sono aumentate nella misura determinata con la deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2";

-all'articolo 43, il comma 2, come concordato in sede di discussione viene sostituito dal seguente: "attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.";

-all'articolo 50, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma 4: "le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

e con l'impegno a valutare una riformulazione dell'articolo 46, comma 4, lettera b) nel senso evidenziato.

Inoltre spiega che :

- nella percentuale di cui all'articolo 13 sono inclusi tutti gli Enti locali quindi anche le province, nel fondo per le province sono incluse anche le funzioni di cui alla legge regionale 24/2006 e, con riferimento all'articolo 46 che, qualora vi sia contezza di potenziali dissesti, verranno appositamente previste con la legge finanziaria le risorse necessarie per coprire i dissesti stessi;

- che la percentuale del 13, 21 viene calcolata sulle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali e che – per ora – riguardano la parte corrente;

- che, per quanto riguarda le indennità dei presidenti delle UTI, come più volte affermato, si rimette alle decisioni del Consiglio regionale;

**Ritenuto** di condividere la raccomandazione di ordine generale del Presidente Romoli circa la necessità di conoscere l'entità dei trasferimenti per l'elaborazione dei bilanci preventivi degli enti locali in tempi ragionevoli;

**Ritenuto** quindi di porre in votazione l'intesa sullo schema di disegno di legge recante "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 953 del 18 maggio 2015, nel testo modificato consegnato (**allegato 1 al verbale**) e con le ulteriori modifiche annunciate dall'Assessore Panontin nel corso della seduta e precisamente:

-all'articolo 14, comma 1, in accoglimento della proposta della provincia di Udine sono aggiunte le parole " e delle Province fino al loro superamento";

-all'articolo 26, comma 4, sono soppresse le parole "con voto limitato a 2/3";

-all'articolo 40, comma 3, la lettera f è sostituita dalla seguente: " f) per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici, le indennità di funzione sono aumentate nella misura determinata con la deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2";

-all'articolo 43, il comma 2 , come concordato in sede di discussione, viene sostituito dal seguente: " attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.";

-all'articolo 50, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma 4: " le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

- con l'impegno a valutare una riformulazione dell'articolo 46, comma 4, lettera b);

con la raccomandazione di ordine generale del Presidente Romoli circa la necessità di conoscere l'entità dei trasferimenti per l'elaborazione dei bilanci preventivi degli enti locali in tempi ragionevoli;

**Preso atto** che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 18

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Comuni di Prata di Pordenone, Ragogna, Santa Maria La Longa, Tarvisio e Provincia di Udine)

A maggioranza

**DELIBERA**

di esprimere l'intesa sullo schema di disegno di legge recante "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 953 del 18 maggio 2015, nel testo modificato consegnato (**allegato 1 al verbale**) e con le ulteriori modifiche annunciate dall'Assessore Panontin nel corso della seduta e precisamente:

-all'articolo 14, comma 1, in accoglimento della proposta della provincia di Udine sono aggiunte le parole "e delle Province fino al loro superamento";

-all'articolo 26, comma 4, sono soppresse le parole " con voto limitato a 2/3";

-all'articolo 40, comma 3, la lettera f è sostituita dalla seguente: " f) per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici, le indennità di funzione sono aumentate nella misura determinata con la deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2";

-all'articolo 43, il comma 2 , come concordato in sede di discussione viene sostituito dal seguente: " attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.";

-all'articolo 50, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma 4: " le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

- con l'impegno a valutare una riformulazione dell'articolo 46, comma 4, lettera b)

con la raccomandazione di ordine generale del Presidente Romoli circa la necessità di conoscere l'entità dei trasferimenti per l'elaborazione dei bilanci preventivi degli enti locali in tempi ragionevoli.

Dopo la votazione dell' intesa sullo schema di disegno di legge recante "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia", approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con generalità n. 953 del 18 maggio 2015, l'Assessore Panontin ha fornito un riscontro alla richiesta del **Presidente Romoli**, cui si sono associati altri componenti del Consiglio delle autonomie locali, di conoscere i trasferimenti definitivi per l'elaborazione dei bilanci preventivi degli enti locali in tempi ragionevoli.

L'**Assessore Panontin** con riferimento alla richiesta di anticipazioni circa le assegnazioni agli Enti locali della prossima legge regionale di assestamento del bilancio, spiega che i decimani porteranno 55 milioni di euro. Su questa cifra la Regione intende chiedere al Sistema delle autonomie locali una compartecipazione di 15 milioni, a cui la Regione affiancherà altri 15 milioni di risorse finanziarie del bilancio, per un'operazione denominata "volano opere" cioè un'operazione che consenta di anticipare all'annualità, investimenti in conto capitale, che eliminino finanziamenti in conto capitale assegnati ai Comuni con i limiti di impegno di spesa e che difficilmente riescono a trovare attuazione perché non c'è l'allineamento con il sistema di patto. C'è la necessità di riuscire a liberare risorse in conto capitale.

Sui 40 milioni che restano, verranno fatti dei ragionamenti insieme. Un'intenzione è quella di rispondere con il bilancio regionale al tema dell'extra gettito per una quota parte; pertanto è il bilancio regionale che coprirà il tema dell'extra gettito quando sarà raggiunto l'accordo con ANCI: quando ANCI consegnerà il lavoro finale, la Regione renderà noto il numero.

Questa cifra è fuori dai 40 milioni, ma si ritiene di porre una condizione al sistema ovvero che dentro ai 40 milioni si trovi una quota di solidarietà complessiva che si sommi a quella della Regione, una condizione di collaborazione del sistema, è una proposta. Ad esempio, se dall'Amministrazione regionale fossero messi a disposizione 5 milioni, altrettanti potrebbe metterli il sistema a beneficio dei colleghi svantaggiati.

Il **Presidente Romoli** sottolinea che i decimini corrispondono a 55 milioni più i 25 dell'anno scorso e esprime dissenso per questa proposta.

L'**Assessore Panontin** prosegue spiegando che, quanto al resto della somma, si tratterà di ragionare insieme anche sull'opportunità di renderla tutta disponibile subito oppure, se una quota parte delle risorse, anziché essere oggetto di un'erogazione quest'anno, debba essere finalizzata per partire meglio con il bilancio dell'anno prossimo. Sarà un ragionamento da fare insieme.

Il **Presidente Romoli** chiede quindi quale sia la somma da iscrivere a bilancio.

L'**Assessore Panontin** in risposta, sottolinea che, negli ordinari, sono da considerare liberi circa 20-25 milioni, i quali saranno attribuiti con il consueto sistema di riparto. L'utilizzo del residuo sarà invece da concordare.

(alle ore 11.13 esce Romoli, alle ore 11.14 escono Nesladek e Mazzer)

## **PUNTO 2**

In assenza del Presidente Romoli, presiede la seduta il componente anziano dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.

Il Presidente f.f. **Anselmi** introduce il **punto 2** all'ordine del giorno. Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.

**OGGETTO: Designazione di tre dirigenti o funzionari degli enti locali, quali componenti del "Tavolo tecnico permanente per il coordinamento della riforma di cui alla legge regionale 26/2014", istituito con generalità della Giunta regionale n. 659 del 10 aprile 2015 per presidiare l'aspetto tecnologico che dovrà accompagnare la riforma e la costituzione delle UTI, al fine di renderla effettivamente operativa e garantire ai cittadini la continuità dei servizi erogati". (Deliberazione n. 21/2015).**

<b>Comune di Gorizia</b> Ettore Romoli, Sindaco	<i>assente</i>	<b>Comune di Cordenons</b> Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Provincia di Trieste</b> Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	<b>Comune di Prata di Pordenone</b> Dorino Favot, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Gorizia</b> Enrico Gherghetta, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Roveredo in Piano</b> Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Provincia di Pordenone</b> Claudio Pedrotti, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Muggia</b> Nerio Nesladek, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Provincia di Udine</b> Pietro Fontanini, Presidente	<i>presente</i>	<b>Comune di Arteagna</b> Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Pordenone</b> Renzo Mazzer, Vice Sindaco	<i>assente</i>	<b>Comune di Sauris</b> Pietro Gremese, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Trieste</b> Roberto Treu, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Tarvisio</b> Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Udine</b> Cinzia Del Torre, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Cervignano del Friuli</b> Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Medea</b> Igor Godeas, Sindaco	<i>assente</i>	<b>Comune di Cividale del Friuli</b> Stefano Balloch, Sindaco	<i>assente</i>
<b>Comune di Monfalcone</b> Francesco Martinelli, Assessore	<i>presente</i>	<b>Comune di Ragogna</b> Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
<b>Comune di Maniago</b> Andrea Carli, Sindaco	<i>presente</i>	<b>Comune di Santa Maria La Longa</b> Igor Treleani, Sindaco	<i>presente</i>
<b>Comune di Montereale Valcellina</b> Pieromano Anselmi, Sindaco	<i>presente</i>		

## Il Consiglio delle autonomie locali

**Vista** la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e s.m.i., recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

**Visto** il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 9 del 28.02.2011 (pubblicato sul BUR n. 11 del 16.03.2011) ed in particolare l'articolo 9, comma 2, dello stesso in cui si prevede che in caso di assenza, di impedimento o di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono presieduti dal componente più anziano di età scelto fra gli altri cinque membri dell'Ufficio di presidenza;

**Vista** la nota del 7 maggio 2015 con cui l'Assessore regionale Paolo Panontin ha comunicato che la Giunta regionale, con la deliberazione di generalità n. 659 del 10 aprile 2015, ha istituito, quale strumento di collaborazione e concertazione tecnica, un gruppo di lavoro denominato "Tavolo tecnico permanente per il coordinamento della riforma di cui alla LR 26/2014 per presidiare l'aspetto tecnologico che dovrà accompagnare la riforma e la costituzione delle UTI, al fine di renderla effettivamente operativa e garantire ai cittadini la continuità dei servizi erogati" prevedendo che del Tavolo facciano parte anche tre dirigenti o funzionari degli enti locali indicati dal Consiglio delle autonomie locali e ha contestualmente chiesto al Consiglio delle autonomie locali di voler provvedere all'indicazione di tali componenti;

**Preso atto** che, in assenza del Presidente Romoli, ai sensi del succitato articolo 9, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali, la presidenza della seduta è assunta dal Sindaco del Comune di Montereale Valcellina, Pieromano Anselmi;

**Udito** l'intervento del Presidente f. f. Anselmi il quale spiega che il Tavolo tecnico sarà composto anche da tre componenti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ovvero il Presidente dell'Anci Mario Pezzetta, il Sindaco di Farra D'Isonzo, Alessandro Fabbro e un tecnico del Comune di Lignano Sabbiadoro;

**Preso atto** che :

con nota dell'8 maggio 2015 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha presentato la candidatura di:

- Giuseppe Mareschi, dirigente del Comune di Lignano Sabbiadoro;

con nota email del 21 maggio 2015 il Comune di Udine ha presentato la candidatura di:

- Carmine Cipriano, Segretario generale del Comune di Udine;

con nota del 26 maggio 2015 il Comune di Trieste ha presentato la candidatura di:

- Lorenzo Bandelli, direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico del Comune di Trieste;

con nota email del 27 maggio 2015 il Comune di Monfalcone ha presentato la candidatura di :

- Marino Misciali, responsabile informatico del Comune di Monfalcone;

con nota email del 27 maggio 2015 il Comune di Taipana ha presentato la candidatura, sostenuta anche dal Comune di Lusevera e dal Comune di Stregna, di :

- Alfredo Vazzaz, Segretario Comunale del Comune di Taipana;

con nota email del 28 maggio 2015 il Comune di Maniago ha presentato la candidatura di:

- Marco Malandrino, funzionario informatico del Comune di Maniago;

con nota email del 28 maggio 2015 il Comune di Gorizia ha presentato la candidatura di:

- Tonino Di Gianantonio, Segretario comunale del Comune di Gorizia.

**Udito** l'intervento dell'Assessore del Comune di Trieste, Treu, il quale anche a nome del Sindaco di Muggia, Nerio Nesladek, chiede che il Consiglio delle autonomie locali, possa indicare un numero di soggetti pari a quattro, al fine di poter adeguatamente rappresentare tutti i territori provinciali della Regione. Qualora la proposta di designare quattro componenti, venga accettata dall'Assessore Panontin, chiede che, anche alla luce delle



designazioni effettuate dall'ANCI, la scelta del Consiglio delle autonomie locali si concentri su Carmine Cipriano, Marino Misciali, Lorenzo Bandelli e Marco Malandrino, al fine di rispondere alle esigenze di equilibrio territoriale rappresentate.

**Preso atto** che l'Assessore Paolo Panontin accoglie la richiesta che il Consiglio delle autonomie locali indichi quattro componenti del Tavolo tecnico, per un'omogenea rappresentanza dell'intero territorio regionale;

**Ritenuto** quindi di procedere a scrutinio segreto per la designazione di quattro dirigenti o funzionari degli enti locali.

**Preso atto** che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Schede votate: 14

Schede bianche: 1

Giuseppe Mareschi (dirigente del Comune di Lignano Sabbiadoro): 0 voti

Carmine Cipriano (Segretario generale del Comune di Udine): 10 voti

Marino Misciali (responsabile informatico del Comune di Monfalcone) :12 voti

Lorenzo Bandelli (direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico del Comune di Trieste) :7 voti

Alfredo Vazzaz (Segretario Comunale del Comune di Taipana):7 voti

Marco Malandrino (funzionario informatico del Comune di Maniago):12 voti

Tonino Di Gianantonio (Segretario comunale del Comune di Gorizia) : 2 voti

**Preso atto che**, in esito alle operazioni di voto, risultano designati:

- Marino Misciali, con 12 voti;

- Marco Malandrino, con 12 voti;

-Carmine Cipriano con 10 voti;

mentre risulta necessario procedere al ballottaggio tra Lorenzo Bandelli, dirigente del Comune di Trieste e Alfredo Vazzaz, segretario Comunale del Comune di Taipana, avendo essi ottenuto il medesimo numero di voti, pari a 7;

**Udito** l'intervento dell'Assessore del Comune di Trieste, Treu, il quale ribadisce l'opportunità che all'interno del Tavolo tecnico vengano rappresentate tutte le province della Regione in un'ottica di equilibrio territoriale e di sintesi dell'intero Sistema e quindi che il Consiglio delle autonomie locali esprima anche un componente espressione della Provincia di Trieste, nonché in grado di apportare l'esperienza di un grande comune in materia di erogazione di servizi;

**Udito** l'intervento del Sindaco del Comune di Artegna, Daici, il quale, d'altro canto, evidenzia l'importanza che all'interno del Tavolo tecnico sia presente anche un soggetto in grado di apportare l'esperienza dei "piccoli comuni montani" della Regione stante che quelli di maggiori dimensioni risultano già adeguatamente rappresentati;

**Udito** l'intervento del Presidente della Provincia di Pordenone, Pedrotti il quale, premesso che il Tavolo costituisce un elemento importante e che lo stesso deve avere un carattere molto direttivo, sottolinea che, in realtà, ciò che si ricerca tramite l'attività di tale gruppo tecnico, è lo schema migliore per le costituenti UTI, il quale non necessariamente coincide con quello del Comune più grande. All'interno della Pubblica Amministrazione esistono infatti piattaforme e processi molto diversificati per cui alla base della riforma stessa, ci deve essere proprio l'investimento volto ad individuare il processo organizzativo più adatto per la nuova architettura istituzionale;

**Ritenuto**, in esito all'articolato dibattito intercorso sul punto volto, di chiedere all'Assessore Panontin di voler ampliare a cinque, il numero dei componenti del Tavolo tecnico indicati dal Consiglio delle autonomie locali al fine di poter rappresentare in un'ottica di equilibrio, non solo tutte le componenti del territorio regionale ma anche tutte le esperienze maturate nelle diverse realtà istituzionali, così aumentando l'apporto delle competenze tecniche che possono essere fornite al Tavolo stesso.

**Preso atto** che la proposta di portare a cinque i dirigenti o funzionari dagli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali quali componenti del Tavolo tecnico permanente per il coordinamento della riforma degli enti locali viene accolta dall' Assessore Panontin ;

#### **DELIBERA**

di designare quali componenti del "Tavolo tecnico permanente per il coordinamento della riforma di cui alla legge regionale 26/2014", istituito con generalità della Giunta regionale n. 659 del 10 aprile 2015:

- Carmine Cipriano, Segretario generale del Comune di Udine;
- Marino Misciali, responsabile informatico del Comune di Monfalcone;
- Lorenzo Bandelli, direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico del Comune di Trieste;
- Alfredo Vazzaz, Segretario Comunale del Comune di Taipana;
- Marco Malandrino, funzionario informatico del Comune di Maniago.

*La seduta ha termine alle ore 11.40.*

Il Responsabile della verbalizzazione  
f.to Ida Valent

Il Presidente  
f.to Ettore Romoli

Il Presidente f.f.  
f.to Pieromano Anselmi

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 9 GIUGNO 2015

**RIFORMA FINANZA LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE avente per oggetto:**  
**“La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia”**

Testo dgr 953 del 18 maggio 2015	Testo con proposte di modifica
<p style="text-align: center;">TITOLO I PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l’articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.</p> <p>2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l’assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del «sistema integrato Regione-Autonomie locali» di cui al Protocollo d’intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato in data 23 ottobre 2014, cui sono parte, oltre all’ente Regione, i Comuni, le Province fino al loro superamento e le Unioni territoriali intercomunali, di seguito denominati “enti locali”.</p> <p>3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

Art. 2 (Principi)	Art. 2 (Principi)
<p>1. Le disposizioni della presente legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione:</p> <p>a) si conformano ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché ai principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione;</p> <p>b) danno attuazione ai principi della riforma della finanza locale di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).</p>	Identico
<p>2. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono, con la Regione e con lo Stato, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento previsti dalla legislazione statale e nel rispetto degli obblighi comunitari.</p>	Identico
<p>3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.</p>	Identico
<p>4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.</p>	Identico
	<p><b>5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.</b></p> <p><b>COMMA 5: RECEPIMENTO PROPOSTA DALLA COMMISSIONE CAL</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">Art. 3 <i>(Ordinamento della finanza locale)</i></p> <p>1. Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997.</p>	<p align="center">Art. 3 <i>(Ordinamento della finanza locale)</i></p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 4 <i>(Armonizzazione dei bilanci)</i></p> <p>1. La Regione attua la riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali:</p> <p>a) assicura l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, assumendo il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni medesime, anche con il coinvolgimento degli enti locali;</p> <p>b) promuove iniziative permanenti, sia formative che di accompagnamento, per creare e consolidare le migliori condizioni possibili per l'applicazione della nuova disciplina;</p> <p>c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato dell'attuazione dei sistemi contabili armonizzati, anche al fine di ricercare soluzioni legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.</p>	<p align="center">Art. 4 <i>(Armonizzazione dei bilanci)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">TITOLO II SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE</p> <p align="center">CAPO I Disposizioni generali</p> <p align="center">Art. 5 <i>(L'autonomia finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.</p> <p>2. Le Province, fino al loro superamento, dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1; l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali Enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti.</p> <p>3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.</p> <p>4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.</p>	<p align="center">TITOLO II SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE</p> <p align="center">CAPO I Disposizioni generali</p> <p align="center">Art. 5 <i>(L'autonomia finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 6 <i>(Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)</i></p> <p>1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli</p>	<p align="center">Art. 6 <i>(Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)</i></p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.</p> <p>2. La Regione, in attuazione della previsione di cui al comma 1, definisce il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente agli enti locali funzionale a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovra comunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e favoriscano una ottimale erogazione di servizi;</li> <li>2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali in osservanza del principio di cui all'articolo 2, comma 3;</li> <li>3) sostenere la fusione dei Comuni.</li> </ol> <p>3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.</p> <p>4. Per favorire e valorizzare una funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti, tra cui meccanismi premiali o sanzionatori, per i comportamenti virtuosi e per quelli non virtuosi degli enti locali.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center"><b>Art. 7</b> <i>(Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)</i></p> <p>1. La Regione e gli enti locali coordinano e concertano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale.</p> <p>2. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali concertano le</p>	<p align="center"><b>Art. 7</b> <i>(Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>politiche territoriali e stipulano, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Intesa per lo sviluppo regionale e locale" di seguito denominato "Intesa per lo sviluppo".</p> <p>3. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le criticità e i deficit da superare;</li><li>b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;</li><li>c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;</li><li>d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.</li></ul> <p>4. La Regione, con la legge regionale finanziaria e in relazione alle risorse disponibili e con riferimento ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2, assicura ai sensi dell'articolo 13, comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) una funzionale allocazione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo del territorio ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o il sostegno di interventi non strategici o difficilmente realizzabili;</li><li>b) l'individuazione di criteri di assegnazione delle risorse coerenti con i contenuti e le priorità definite nell'Intesa per lo sviluppo.</li></ul>	<p>3. L'Intesa per lo sviluppo di cui al comma 2 definisce, per l'anno successivo e con proiezione triennale, in base al trend di andamento delle entrate pubbliche, con riferimento al sistema integrato Regione-Autonomie locali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>le potenzialità da sviluppare e le</b> criticità e i deficit da superare;</li><li>b) le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, finalizzate anche a superare gli svantaggi di cui alla lettera a), in relazione alla stima del fabbisogno complessivo di risorse necessarie;</li><li>c) gli eventuali vincoli e limiti da rispettare;</li><li>d) la partecipazione di ciascun livello di governo per gli ambiti di rispettiva competenza all'attuazione delle politiche concertate, in base alle rispettive potenzialità finanziarie.</li></ul> <p>Identico</p> <p><b>COMMA 3, LETTERA A): SPECIFICAZIONE</b></p>
---	--



**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">CAPO II La finanza federale degli enti locali</p> <p align="center">Art. 8 <i>(La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)</i></p> <p>1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.</p> <p>2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.</p> <p>3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.</p> <p>4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:</p> <p>a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;</p> <p>b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;</p> <p>c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;</p> <p>d) trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9/1997;</p> <p>e) trasferimenti dell'Unione europea;</p> <p>f) altre entrate.</p> <p>5. I trasferimenti regionali di cui al comma <b>3</b>, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre</p>	<p align="center">CAPO II La finanza federale degli enti locali</p> <p align="center">Art. 8 <i>(La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>5. I trasferimenti regionali di cui al comma <b>4</b>, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre</p>
--	--

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>entrate proprie degli Enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli Enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.</p>	<p>entrate proprie degli Enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli Enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.</p> <p><b>COMMA 5: CORREZIONE DI COORDINAMENTO</b></p>
<p align="center">Art. 9 <i>(Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)</i></p> <p>1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.</p> <p>2. La legge di cui al comma 1 disciplina:</p> <p>a) tributi propri spettanti agli enti locali;</p> <p>b) compartecipazioni a tributi regionali spettanti agli enti locali;</p> <p>c) addizionali sulle basi imponibili dei tributi regionali spettanti agli enti locali;</p> <p>d) criteri, modalità e limiti di applicazione dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, rimettendone agli stessi la disciplina, nel caso in cui il gettito relativo agli stessi spetti alla Regione, ai sensi dell'articolo 51, commi secondo e terzo, dello Statuto speciale.</p> <p>3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.</p> <p>4. La legge di cui al comma 1:</p>	<p align="center">Art. 9 <i>(Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>a) prevede a quali condizioni sia possibile, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote e tariffe valevoli per l'anno stesso, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio;</p> <p>b) prevede strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto e di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari dei tributi.</p> <p>5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.</p>	<p align="center">Identico</p>
<p align="center">Art. 10 <i>(Imposte locali di carattere speciale)</i></p> <p>1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.</p> <p>2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9, trova applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e sull'imposta di soggiorno, per quanto compatibile.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, si considerano località turistiche quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p align="center">Art. 10 <i>(Imposte locali di carattere speciale)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">CAPO III</p> <p>Il sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali</p> <p align="center">Art. 11 <i>(Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali)</i></p> <p>1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:</p> <p>a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;</p> <p>b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;</p> <p>c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;</p> <p>d) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.</p>	<p align="center">CAPO III</p> <p>Il sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali</p> <p align="center">Art. 11 <i>(Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali)</i></p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 12 <i>(Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)</i></p> <p>1. La legge regionale che trasferisce o delega funzioni regionali agli enti locali assicura agli enti locali la copertura finanziaria necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano le risorse del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.</p>	<p align="center">Art. 12 <i>(Finanziamento di funzioni trasferite o delegate)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 13 <i>(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)</i></p> <p>1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio</p>	<p align="center">Art. 13 <i>(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)</i></p> <p>1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>pluriennale della Regione quantifica <b>con cadenza triennale</b>, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le risorse da garantire, <b>per ciascun anno del triennio considerato, per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 14.</b></p> <p>2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, <b>per ciascun triennio considerato</b>, non può essere inferiore all'xx% delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie.</p>	<p>pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le risorse da garantire, <b>per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, nonché con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.</b></p> <p>2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al <b>13,21 per cento</b> delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie <b>al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.</b></p> <p>3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) successive alla entrata in vigore della presente legge.</p> <p><b>COMMA 3: IN FONDO ALLA TABELLA RIPORTATO L'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 42/2009</b></p>
<p align="center">Art. 14 <i>(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)</i></p> <p>1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo</p>	<p align="center">Art. 14 <i>(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)</i></p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni.</p>	
<p>2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 16.</p>	<p>Identico</p>
<p>3 Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.</p>	<p>Identico</p>
<p>4. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.</p>	<p>Identico</p>
<p>5. Per le spese d'investimento è istituito:</p> <p>a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare/<b>prioritariamente</b>, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'articolo 16, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio. Entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.</p> <p>b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato <b>a domanda</b>, per assicurare</p>	<p>5. Per le spese d'investimento è istituito:</p> <p>a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, <b>in particolare</b>, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'articolo 16, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio. Entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;</p> <p>b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato <b>nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo di cui</b></p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati. Il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, <b>nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7.</b></p>	<p><b>all'articolo 7</b>, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati. Il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.</p>
<p>6. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 5, lettera b).</p>	<p>Identico</p>
<p>7. La legge finanziaria regionale stanziava un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione dei comportamenti virtuosi dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 2.</p>	<p>7Identico</p>
<p>8. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.</p>	<p>Identico</p>
<p>9. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 7 e 8 e di cui all'articolo 46 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.</p>	<p>Identico</p> <p>COMMA 5, LETTERA A): PROPOSTA DELL'ASSESSORE</p> <p>COMMA 5, LETTERA B): MODIFICA COLLEGATA A</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	RICHIESTA DEL CAL (NO DOMANDA PER FONDO STRAORDINARIO INVESTIMENTI UTI)
<p align="center">Art. 15 <i>(Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)</i></p> <p>1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:</p> <p>a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'Ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;</p> <p>b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:</p> <p>1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;</p> <p>2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.</p> <p>2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).</p>	<p align="center">Art. 15 <i>(Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 16 <i>(Erogazione del fondo ordinario e di perequazione e del fondo ordinario per gli investimenti)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, i fondi di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 5, lettera a), sono <b>assegnati</b> in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate e dimostrate dagli enti locali.</p> <p>2. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge regionale finanziaria può subordinare l'erogazione di cui al comma 1</p>	<p align="center">Art. 16 <i>(Erogazione del fondo ordinario e di perequazione e del fondo ordinario per gli investimenti)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, i fondi di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 5, lettera a), sono <b>erogati</b> in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate e dimostrate dagli enti locali.</p> <p>Identico</p>



**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali degli enti locali.</p>	<p align="center"><b>COMMA 1: CORREZIONE TECNICA SUGGERITA DA CAL</b></p>
<p align="center">TITOLO III COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE</p> <p align="center">CAPO I Disposizioni generali in materia coordinamento della finanza locale</p> <p align="center">Art. 17 <i>(Coordinamento della finanza pubblica)</i></p> <p>1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente Capo definisce le regole per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>2. Le misure del concorso di cui al comma 1, nonché le eventuali modalità per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono definite con la legge regionale finanziaria.</p>	<p align="center">TITOLO III COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE</p> <p align="center">CAPO I Disposizioni generali in materia coordinamento della finanza locale</p> <p align="center">Art. 17 <i>(Coordinamento della finanza pubblica)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 18 <i>(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)</i></p> <p>1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, gli enti locali sono tenuti:</p> <p>a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito dai Protocolli d'intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;</p> <p>b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste all'articolo 20;</p> <p>c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste all'articolo 21.</p> <p>2. Gli enti di nuova istituzione, ad eccezione dei</p>	<p align="center">Art. 18 <i>(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>Comuni istituiti a seguito di fusione e delle Unioni territoriali intercomunali, non sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 nei primi tre anni dalla loro istituzione.</p> <p>3. I Comuni istituiti a seguito di fusione sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.</p> <p>4. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2019.</p> <p>5. Il recepimento di disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino modifiche sostanziali ai principi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>6. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, ivi comprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato.</p> <p>7. Le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 19 <i>(Saldo finanziario in termini di competenza mista)</i></p> <p>1. Il saldo finanziario in termini di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.</p>	<p align="center">Art. 19 <i>(Saldo finanziario in termini di competenza mista)</i></p> <p>Identico</p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>2. Ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 1, sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.</p>	Identico
<p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del Protocollo d'intesa Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi.</p>	Identico
<p>4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), la Regione riconosce, altresì, agli enti locali anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili dagli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo assegnato dalla Regione.</p>	Identico
<p>5. Con deliberazione della Giunta regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno ad ogni singolo ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari regionali;</li><li>b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché le indicazioni riferite alla modulistica.</li></ul>	Identico
<p>6. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, in esito ai monitoraggi relativi alle dichiarazioni di cessione di spazi verticali e</p>	Identico

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>orizzontali ed alle richieste di acquisizione dei medesimi, nonché le relative tempistiche di attuazione.</p>	
<p>7. Le tempistiche previste per la ridefinizione degli obiettivi agli enti locali, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali ed orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal Protocollo d'intesa Stato-Regione per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.</p>	<p>Identico</p>
<p>8. La modulistica di cui al comma 5, lettera b), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.</p>	<p>Identico</p>
<p>9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità interno, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 10 e 11. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.</p>	<p>Identico</p>
<p>10. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 18, comma 1, gli enti locali nell'esercizio successivo:</p> <p>a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui</p>	<p>c) Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;</p> <p>b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'articolo 20, comma 1.</p>	
<p>11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano l'obiettivo determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate.</p>	<p>Identico</p>
<p>12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 10 e 11, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità.</p>	<p>Identico</p>
<p>13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali in coerenza con gli obiettivi previsti all'articolo 18, comma 1.</p>	<p>Identico</p>
<p>14. In relazione a quanto previsto dal comma 13, il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto</p>	<p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista.</p> <p>15. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 18, comma 1, lettera a), nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 10.</p>	<p>Identico</p>
<p align="center">Art. 20 <i>(Riduzione del debito)</i></p> <p>1. Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie.</p> <p>2. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 1 gli enti locali per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del</p>	<p align="center">Art. 20 <i>(Riduzione del debito)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.</p> <p>3. Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:</p> <p>a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;</p> <p>b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 37 a 43, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;</p> <p>c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, nella misura fissata dalla legge regionale;</p> <p>d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;</p> <p>e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;</p> <p>f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.</p>	<p>Identico</p> <p>COMMA 2: COMMISSIONE CAL CHIEDE DI VALUTARE AUMENTO DELLA %.</p> <p>COMMA 3: COMMISSIONE CAL CHIEDE DI VALUTARE ULTERIORI IPOTESI DI ESCLUSIONE</p>
---	--

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	<p>DAL CONTEGGIO PER SPESE CONNESSE A INTERVENTI IDROGEOLOGICI E SPESE PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO.</p> <p>(IN CONTRASTO CON PRINCIPI STATALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA. PROBABILE IMPUGNATIVA STATALE)</p>
<p align="center">Art. 21 <i>(Contenimento della spesa di personale)</i></p> <p>1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p> <p>2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>3. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al costo del personale riferito alla gestione del servizio sociale.</p>	<p align="center">Art. 21 <i>(Contenimento della spesa di personale)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>



**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	<p>LA COMMISSIONE CAL CHIEDE DI VALUTARE L'INSERIMENTO DI ESCLUSIONI DAL CONTEGGIO PER SPESE LSU, CANTIERI APERTI E ALTRE FATTISPECIE SIMILI DI CARATTERE ASSISTENZIALE</p> <p>(IN CONTRASTO CON PRINCIPI STATALI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA. PROBABILE IMPUGNATIVA STATALE)</p>
<p align="center">Art. 22 <i>(Concorso al contenimento della spesa)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli enti locali della Regione assicurano i risparmi di spesa necessari al conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica, anche adottando politiche di bilancio coerenti con le risorse disponibili, con le regole statali o regionali del contenimento della spesa e con i vincoli connessi agli obiettivi generali di finanza pubblica.</li> <li>2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, recepisce sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato, l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione - Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.</li> <li>3. Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni statali, aggiorna l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione - Autonomie locali e di quello specifico di ciascun ente, di cui al comma 2.</li> <li>4. Salvo diversa disposizione della legge regionale finanziaria, l'obiettivo specifico in</li> </ol>	<p align="center">Art. 22 <i>(Concorso al contenimento della spesa)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>termini di risparmio complessivo del sistema integrato Regione - Autonomie locali di cui ai commi 2 e 3, è assegnato ad ogni singolo ente secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, eventualmente anche in relazione ai trasferimenti di parte corrente assegnati agli enti locali.</p>	
<p align="center">CAPO II</p> <p align="center">Disciplina in materia di revisione economico – finanziaria degli enti locali</p> <p align="center">Art. 23</p> <p align="center"><i>(Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>1. In materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali si applica la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.</p>	<p align="center">CAPO II</p> <p align="center">Disciplina in materia di revisione economico – finanziaria degli enti locali</p> <p align="center">Art. 23</p> <p align="center"><i>(Disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 24</p> <p align="center"><i>(Organo di revisione economico-finanziaria)</i></p> <p>1. Al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'Organo di revisione economico-finanziaria collabora, <b>altresi</b>, con gli organi di governo <b>e gli uffici</b> nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione – Autonomie locali.</p> <p>2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.</p> <p>3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali è previsto un collegio composto da tre componenti.</p>	<p align="center">Art. 24</p> <p align="center"><i>(Organo di revisione economico-finanziaria)</i></p> <p>1. Al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'Organo di revisione economico-finanziaria collabora, <b>in particolare</b>, con gli organi di governo <b>(e gli uffici)</b> nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione – Autonomie locali.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p><b>4. Qualora previsto dallo statuto dell'Unione territoriale intercomunale, i comuni possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Unione stessa.</b></p> <p><b>COMMA 1: MODIFICA COLLEGATA A</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	<p>SUGGERIMENTO DEL TAVOLO TECNICO (COMPONENTE REVISORI DEI CONTI)</p> <p>COMMA 3: COMMISSIONE CAL CHIEDE DI VALUTARE POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA DIMENSIONE POPOLATIVA PER IL COLLEGIO (ANCHE IN RELAZIONE A PROGRESSIVO PASSAGGIO DI FUNZIONI COMUNALI A UTI CHE RENDEREbbe SUFFICIENTE UN REVISORE UNICO)</p> <p>COMMA 4: PROPOSTA DELL'ASSESSORE SULLA BASE DELLE RICHIESTE EMERSE IN COMMISSIONE CAL</p>
<p align="center">Art. 25 <i>(Elenco regionale dei revisori)</i></p> <p>1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.</p> <p><b>2. Possono iscriversi nell'elenco regionale, su richiesta, i soggetti in possesso dei requisiti individuati sulla base degli anni di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli incarichi di revisore svolti presso gli enti locali nonché del numero di crediti formativi, che sono fissati con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione.</b></p> <p><b>3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 2, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:</b></p> <p>a) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco regionale;</p> <p>b) le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale;</p> <p>c) l'iscrizione sulla base della suddivisione per tipologia di ente e fasce demografiche.</p>	<p align="center">Art. 25 <i>(Elenco regionale dei revisori)</i></p> <p>Identico</p> <p><b>2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.</b></p> <p><b>3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi.</b></p> <p><b>4. Con il regolamento di cui al comma 3, sono</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	<p><b>definite, altresì, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo.</b></p> <p><b>COMMI 2, 3 e 4: MODIFICHE DI PRECISAZIONE SUGGERITE DA TAVOLO TECNICO PER UNA MIGLIORE COMPrensIONE</b></p>
<p align="center">Art. 26 <i>(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)</i></p> <p>1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 25, mediante procedura telematica.</p> <p>2. Gli enti locali danno comunicazione della scadenza dell'incarico dei propri revisori attraverso l'Albo online del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.</p> <p>3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario all'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.</p> <p>4. L'ente locale sceglie, <b>dandone motivazione</b>, una rosa di <b>tre/cinque</b> nomi in caso di revisore unico o di <b>cinque/dieci</b> in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda. <b>L'ente non è tenuto a motivare la scelta nel caso in cui decida di accogliere tutte le domande pervenute.</b> Nel caso di collegio, la scelta deve rispettare le quote di genere, con almeno una presenza per genere.</p> <p>5. La scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria avviene mediante sorteggio, effettuato dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, tra i nomi dei soggetti individuati al comma 4. Gli esiti del sorteggio sono</p>	<p align="center">Art. 26 <i>(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>4. <b>L'organo assembleare dell'ente locale sceglie, con voto limitato a due terzi e previa verifica di eventuali cause di incompatibilità</b>, una rosa di <b>tre</b> nomi in caso di revisore unico o di <b>nove</b> in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda. Nel caso di collegio, la scelta deve rispettare le quote di genere, con almeno una presenza per genere.</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano all'affidamento dell'incarico.</p> <p><b>6. Gli enti locali, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono con deliberazione del proprio organo assembleare all'affidamento dell'incarico ai soggetti sorteggiati, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità.</b></p> <p>7. Qualora l'ente non provveda <b>all'affidamento</b> dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'<b>organo assembleare dell'ente</b> locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.</p> <p>8. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.</p> <p>9. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale, può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.</p>	<p><b>6. La Giunta del Comune e il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, provvedono al conferimento dell'incarico ai soggetti sorteggiati.</b></p> <p>7. Qualora l'ente non provveda <b>al conferimento</b> dell'incarico ai sensi del comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p><b>COMMA 4: PROPOSTA DELL'ASSESSORE SULLA MODALITA' DI VOTO IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELLE MINORANZE CONSILIARI</b></p> <p><b>COMMI 4, 6 E 7: PROPOSTE DI SPECIFICAZIONE CHIESTE DA COMMISSIONE CAL</b></p>
<p align="center">Art. 27 <i>(Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)</i></p> <p>1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'articolo 29, comma 3,</p>	<p align="center">Art. 27 <i>(Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)</i></p> <p>1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'articolo 29, comma 3,</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.</p> <p><b>3. L'attività di collaborazione con l'organo consiliare comporta per l'organo di revisione economico-finanziaria la redazione del documento di cui al comma 1, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di cui all'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.</b></p> <p><b>4.</b> La relazione, con riferimento al documento di sintesi di cui al comma 1, rappresenta la situazione dell'ente locale e, in caso di riscontro negativo di uno o più indici, fornisce per ciascuno di essi le motivazioni del risultato ed indica le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.</p> <p><b>5.</b> Le valutazioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono trasmesse al rappresentante legale dell'ente locale e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:</p> <p>a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all'ente locale;</p> <p>b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare la criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull'intero sistema degli enti locali.</p> <p><b>6.</b> Con riferimento alla situazione dell'ente rispetto agli indici del documento di sintesi di cui al comma 1, la legge regionale, coerentemente con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria regionale, prevede interventi di premialità o sanzioni.</p>	<p><b>da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione di cui all'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni</b>, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.</p> <p><b>2.</b> Identico</p> <p><b>3.</b> Identico</p> <p><b>4.</b> Identico</p> <p><b>COMMA 1: ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO SUGGERITA DA TAVOLO TECNICO</b></p>
<p align="center">Art. 28</p>	<p align="center">Art. 28</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center"><i>(Compenso dei revisori)</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai revisori, tenuto conto:</p> <p>a) della tipologia di ente;</p> <p>b) della classe demografica di appartenenza;</p> <p>c) di specifici indicatori economico-finanziari;</p> <p>d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale.</p> <p>2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.</p>	<p align="center"><i>(Compenso dei revisori)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center"><b>CAPO III</b></p> <p align="center">Disciplina delle condizioni strutturali degli enti locali</p> <p align="center"><b>Art. 29</b></p> <p align="center"><i>(Individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali)</i></p> <p>1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione degli enti locali rilevabili mediante indici significativi.</p> <p>2. Gli enti locali, in relazione alle loro condizioni strutturali di gestione di cui al comma 1, sono distinti in:</p> <p>a) enti virtuosi: presentano indici strutturali sopra la media;</p> <p>b) enti standard: presentano indici strutturali nella media;</p> <p>c) enti tendenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio ed irregolarità nella gestione economico-finanziaria;</p> <p>d) enti in condizioni strutturalmente deficitarie: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;</p> <p>e) enti dissestati: presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi</p>	<p align="center"><b>CAPO III</b></p> <p align="center">Disciplina delle condizioni strutturali degli enti locali</p> <p align="center"><b>Art. 29</b></p> <p align="center"><i>(Individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.</p> <p>3. Con regolamento regionale sono definiti, con valenza triennale e ai fini della collocazione degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2:</p> <p>a) gli indici di stabilità finanziaria;</p> <p>b) le eventuali condizioni gestionali significative;</p> <p>c) gli ulteriori criteri per la classificazione degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2;</p> <p>d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a), <b>nonché le modalità di compilazione da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.</b></p> <p>4. Il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3 <b>ed è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.</b></p>	<p>3. Con regolamento regionale sono definiti, con valenza triennale e ai fini della collocazione degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2:</p> <p>a) gli indici di stabilità finanziaria;</p> <p>b) le eventuali condizioni gestionali significative;</p> <p>c) gli ulteriori criteri per la classificazione degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2;</p> <p>d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a).</p> <p>4. Il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.</p> <p><b>COMMA 3, LETTERA D) E COMMA 4: ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO TECNICO DELLA FORMULAZIONE SUGGERITA DA TAVOLO TECNICO</b></p>
<p align="center">Art. 30 <i>(Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio)</i></p> <p>1. Le condizioni strutturali degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 29, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.</p> <p>2. Con regolamento regionale di cui all'articolo 29, comma 3, sono definite le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui all'articolo 29.</p> <p>3. Il regolamento di cui all'articolo 29, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti non virtuosi, nel caso di scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla</p>	<p align="center">Art. 30 <i>(Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>



<p>dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.</p> <p>4. Con legge regionale sono definiti:</p> <p>a) i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;</p> <p>b) le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.</p>	<p>Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)</i></p> <p>1. Con deliberazione della Giunta regionale sono:</p> <p>a) individuati gli uffici regionali competenti per le attività di cui all'articolo 30 <b>della presente legge</b>;</p> <p>b) definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30 <b>della presente legge</b>.</p> <p>2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.</p> <p>3. Ai fini del comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:</p>	

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;</p> <p>b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;</p> <p>c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato ad effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale ed al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.</p>	
<p align="center">Art. 32 <i>(Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)</i></p> <p>1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).</p>	<p align="center">Art. 32 <i>(Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)</i></p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">TITOLO IV</p> <p>Altre disposizioni in materia di finanza locale</p> <p align="center">CAPO I</p> <p>Supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali</p> <p align="center">Art. 33</p> <p align="center"><i>(Unitarietà del sistema di finanza pubblica)</i></p> <p>1. Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, anche attraverso la Piattaforma digitale di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15:</p> <p>a) assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;</p> <p>b) assicura la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale;</p> <p>c) fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;</p> <p>d) predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.</p> <p>2. La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.</p> <p>3. Il ritardo o l'inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati relativi alla Piattaforma digitale di cui al comma 1 è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione che quantifica, in particolare la percentuale di decurtazione applicata nell'anno successivo a valere sul Fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, o sui fondi transitori di cui agli articoli 44 e 46. <b>La medesima deliberazione può definire, altresì, i meccanismi disincentivanti per gli enti locali che non utilizzano i servizi informatici messi a</b></p>	<p align="center">TITOLO IV</p> <p>Altre disposizioni in materia di finanza locale</p> <p align="center">CAPO I</p> <p>Supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali</p> <p align="center">Art. 33</p> <p align="center"><i>(Unitarietà del sistema di finanza pubblica)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>3. Il ritardo o l'inadempimento da parte degli enti locali nella trasmissione dei dati relativi alla Piattaforma digitale di cui al comma 1 è soggetta alle penalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione che quantifica, in particolare la percentuale di decurtazione applicata nell'anno successivo a valere sul Fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, o sui fondi transitori di cui agli articoli 44 e 46.</p> <p><b>COMMA 3: SOPPRESSIONE DELL'ULTIMO PERIODO PER RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p><b>disposizione a titolo gratuito dalla Regione.</b></p>	<p><b>DEL CAL.</b></p>
<p align="center">Art. 34 <i>(Andamento finanza pubblica locale)</i></p> <p><b>1. La Regione, attraverso una struttura dedicata e con il supporto all'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, assicura a favore degli Enti locali il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche locali, ne monitora l'andamento, anche attraverso verifiche e ispezioni collaborative, individua, promuove e diffonde buone pratiche, per valorizzare la competitività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.</b></p> <p><b>2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, con cadenza periodica, gli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 affinché possano essere adottate eventuali misure correttive o di supporto nella legge regionale finanziaria o di assestamento del bilancio.</b></p>	<p align="center">Art. 34 <i>(Andamento finanza pubblica locale)</i></p> <p><b>1. La Regione assicura a favore degli Enti locali, anche attraverso verifiche, il supporto alla corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche locali, ne monitora l'andamento, individua, promuove e diffonde buone pratiche, per valorizzare la competitività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.</b></p> <p><b>2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata attraverso una struttura regionale dedicata, con il supporto dell'Osservatorio per la riforma previsto all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 con la collaborazione dell'Organo di revisione.</b></p> <p><b>3. Identico</b></p> <p><b>RISCRITTURA COLLEGATA A RICHIESTA DEL TAVOLO TECNICO DI PRECISARE MEGLIO IL CONTENUTO E DI VALORIZZARE LA COLLABORAZIONE TRA ORGANO DI REVISIONE E REGIONE</b></p>
<p align="center">Art. 35 <i>(Supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali)</i></p> <p><b>1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, la Regione promuove attività di formazione ed informazione a favore degli enti locali, in particolare per diffondere una cultura di attento e costante controllo degli equilibri</b></p>	<p align="center">Art. 35 <i>(Supporto tecnico e monitoraggio dei conti pubblici locali)</i></p> <p><b>Identico</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>finanziari, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di valorizzazione della competitività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 34, con regolamento regionale, è definito un sistema di monitoraggio permanente dei conti pubblici locali.</p> <p>3. Le verifiche <b>ed ispezioni</b> di cui all'articolo 34 sono condotte allo scopo di valutare la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse e agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti triennialmente gli ambiti specifici delle verifiche <b>ed ispezioni</b>, nonché le modalità di attuazione delle medesime, anche mediante tecniche di campionamento.</p>	<p>Identico</p> <p>3. Le verifiche di cui all'articolo 34 sono condotte allo scopo di valutare la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse e agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti triennialmente gli ambiti specifici delle verifiche, nonché le modalità di attuazione delle medesime, anche mediante tecniche di campionamento.</p> <p><b>COMMI 3 E 4: CORREZIONE COORDINATA CON MODIFICA ART. 34</b></p>
<p align="center">Art. 36 <i>(Tavoli tecnici in materia di finanza locale)</i></p> <p>1. La Regione, al fine di una proficua collaborazione e concertazione con gli enti locali, si avvale di gruppi di lavoro o di tavoli tecnici con funzionari esperti degli enti locali e rappresentanti di associazioni di categoria, per l'approfondimento di aspetti tecnici attinenti materie ricadenti nell'ambito della finanza locale, anche al fine di acquisire esperienze di buone pratiche e consentirne la diffusione.</p>	<p align="center">Art. 36 <i>(Tavoli tecnici in materia di finanza locale)</i></p> <p>Identico</p>
<p align="center">CAPO II Adozione dei documenti contabili fondamentali Art. 37 <i>(Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)</i></p> <p>1. I Comuni e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale,</p>	<p align="center">CAPO II Adozione dei documenti contabili fondamentali Art. 37 <i>(Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)</i></p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>salvo diversa previsione della legge regionale.</p> <p>2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.</p>	<p>Identico</p>
<p align="center"><b>Art. 38</b> <i>(Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)</i></p> <p>1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.</p> <p>3. La mancata trasmissione della relazione nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica <b>o ispezione</b> regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.</p>	<p align="center"><b>Art. 38</b> <i>(Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>3. La mancata trasmissione della relazione nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.</p> <p><b>COMMA 3: MODIFICA COLLEGATA A COORDINAMENTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 34</b></p>
<p align="center"><b>Art. 39</b> <i>(Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli Enti locali)</i></p>	<p align="center"><b>Art. 39</b> <i>(Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli Enti locali)</i></p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio o il rendiconto del comune o della provincia devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, emerga l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.</p>	Identico
<p>2. Nel caso in cui il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.</p>	Identico
<p>3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale) e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.</p>	Identico
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p>	Identico
<p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.</p>	Identico

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

CAPO III	CAPO III
Le indennità degli amministratori locali	Le indennità degli amministratori locali
Art. 40	Art. 40
<i>(Indennità degli amministratori locali)</i>	<i>(Indennità degli amministratori locali)</i>
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il relativo mandato.	Identico
2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale.	Identico
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali: a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali; b) previsione di una indennità base di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali; c) fissazione di un limite minimo e massimo per gli importi delle indennità di funzione e di presenza, prevedendo la possibilità per gli enti locali di modulare gli importi delle indennità dei propri amministratori all'interno di tali limiti; d) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali; e) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco; f) le indennità previste sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l'aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici; g) previsione di un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.	3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali: a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali; b) previsione di una indennità base di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali; c) fissazione di un limite minimo e massimo per gli importi delle indennità di funzione e di presenza, prevedendo la possibilità per gli enti locali di modulare gli importi delle indennità dei propri amministratori all'interno di tali limiti; d) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali; e) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco; f) le indennità <b>di funzione</b> previste sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l'aspettativa o che sono titolari di trattamenti pensionistici; g) previsione di un rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.
	<b>COMMA 3, LETTERA F): PRECISAZIONE CHIESTA DAL CAL (SPECIFICAZIONE CHE SOLO LE</b>



**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	INDENNITÀ DI FUNZIONE VENGONO DIMEZZATE).
<p>Art. 41 (Divieto di cumulo)</p>	<p>Art. 41 (Divieto di cumulo)</p>
<p>1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.</p>	Identico
<p>2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.</p>	Identico
<p>3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.</p>	Identico
<p>4. Agli amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.</p>	Identico
<p>5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.</p>	Identico
<p>6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.</p>	Identico

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">CAPO IV</p> <p align="center">Disposizioni in materia di comuni risultanti da fusione</p> <p align="center">Art. 42</p> <p><i>(Norme <b>contabili</b> per i comuni risultanti da fusione)</i></p> <p>1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.</p> <p>2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.</p> <p>3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.</p> <p>4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.</p> <p>5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione contabile dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.</p>	<p align="center">CAPO IV</p> <p align="center">Disposizioni in materia di comuni risultanti da fusione</p> <p align="center">Art. 42</p> <p><i>(Norme per i comuni risultanti da fusione)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p><b>6. Nella Regione autonoma Friuli Venezia</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

	<p><b>Giulia trova applicazione l'articolo 1, comma 450, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).</b></p> <p><b>COMMA 6 PROPOSTO DALL'ASSESSORE PER ESTENDERE AI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE IL REGIME ASSUNZIONALE PREVISTO DALLO STATO PER I COMUNI DELLE REGIONI ORDINARIE.</b></p> <p><b>LA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE 190/2014 CUI SI FA RINVIO E' LA SEGUENTE:</b></p> <p><b>ARTICOLO 1</b></p> <p><i>"450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:</i></p> <p><i>a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;"</i></p>
<p align="center">Titolo V Norme transitorie CAPO I <b>Norme transitorie</b> Art. 43</p> <p><i>(Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015)</i></p> <p>1. Per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 25 novembre.</p> <p>2. Per l'anno 2015, il termine previsto nell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 per l'espressione del parere dei consigli dei Comuni aderenti sulle proposte di deliberazione dei bilanci</p>	<p align="center">Titolo V Norme transitorie CAPO I <b>Regime transitorio</b> Art. 43</p> <p><i>(Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015)</i></p> <p>Identico</p> <p><b>2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13,</b></p>

<p>annuali e pluriennali è fissato in dieci giorni dal ricevimento delle stesse.</p>	<p><b>comma 11, della legge regionale 26/2014.</b></p> <p><b>OPPURE</b></p> <p><b>2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 l'espressione del parere sulla proposta di deliberazione del bilancio annuale è fissato in dieci giorni dal ricevimento delle stesse ed è espresso dalle Giunte comunali. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.</b></p> <p><b>3. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 39, comma 1 e 40, comma 5 della legge regionale 26/2014, il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016.</b></p> <p><i>COMMA 2: LA COMMISSIONE CAL HA EVIDENZIATO CHE LA TEMPISTICA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE È TROPPO BREVE. PROPOSTE DUE OPZIONI: 1. IPOTESI SENZA PARERE CONSIGLI; 2. IPOTESI CON PARERE ESPRESSO DA GIUNTE</i></p> <p><i>COMMA 3: AGGIUNTA RISPETTO ALLA VERISONE PRECEDENTE COLLEGATA ALLA RICHIESTA DELLA COMMISSIONE CAL DI NON PREVEDERE GIÀ DAL 2015 ANCHE L'ADEMPIMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE, IN QUANTO TROPPO COMPLESSO IN MANCANZA DI INFORMAZIONE SU STANZIAMENTI FUTURI</i></p>
--	--

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p align="center">Art. 44 <i>(Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)</i></p> <p>1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.</p> <p>2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:</p> <p>a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 27 e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014.</p> <p>b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socio economie dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.</p> <p>3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il</p>	<p align="center">Art. 44 <i>(Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
--	--

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.</p> <p>4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.</p> <p>5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center"><b>Art. 45</b> <i>(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)</i></p> <p>1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziare nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata <b>a domanda</b> in unica soluzione entro il 31 marzo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ciascun anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.</p> <p>3. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro,</p>	<p align="center"><b>Art. 45</b> <i>(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)</i></p> <p>1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziare nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 31 marzo <b>dell'anno di attivazione della funzione.</b></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.</p> <p>4. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 3, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.</p> <p>5. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.</p> <p>6. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di tre previsto dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 5, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.</p> <p>7. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 40.000 euro e un'assegnazione di 10.000 euro per ciascuna delle funzioni di cui alle restanti lettere del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014.</p> <p>8. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 20.000 euro.</p> <p>9. Per l'attivazione di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dal comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.</p> <p>10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
--	---

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p><b>11.</b> (Autorizzazione di spesa: copertura finanziaria a valere su risorse previste per le autonomie locali sullo stanziamento del bilancio pluriennale).</p>	<p><b>11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'Incentivazione non è assegnata ovvero revocata.</b></p> <p><b>12. Identico</b></p> <p><b>COMMA 1: SEMPLIFICAZIONE</b></p> <p><b>COMMA 11: INTEGRAZIONE PROPOSTA DA ASSESSORE</b></p>
<p align="center"><b>Art. 46</b> (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)</p> <p>1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione <b>e suddiviso in due quote; la prima ripartita per il 50 per cento in base alla popolazione e per il 50 per cento in base al territorio; la seconda ripartita in proporzione all'assegnazione concessa alle Province nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica.</b></p> <p>2. Il trasferimento di cui al comma 1 è <b>assegnato</b> in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate e dimostrate dalle Province.</p> <p>3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.</p> <p>4. Una quota dello stanziamento di cui al</p>	<p align="center"><b>Art. 46</b> (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)</p> <p>1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione <b>e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.</b></p> <p>2. Il trasferimento di cui al comma 1 è <b>erogato</b> in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate e dimostrate dalle Province.</p> <p>Identico</p> <p>4. Una quota dello stanziamento di cui al comma</p>



**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale, può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 2.</p> <p>5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.</p> <p>6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.</p>	<p>1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:</p> <p><b>a)</b> può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e dell'articolo 31, comma 2.</p> <p><b>b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio.</b></p> <p>5. Identico</p> <p>6 Identico</p> <p><b>COMMA 1: RISCrittura CHIESTA DA CAL E DA COMMISSIONE CAL (CONSIDERARE ANCHE RISORSE PER FUNZIONI CONFERITE RIMASTE ALLE PROVINCE; CONSERVARE IL CRITERIO DI RIPARTO STORICO)</b></p> <p><b>COMMA 2: CORREZIONE TECNICA EVIDENZIATA IN SEDE DI ILLUSTRAZIONE CAL</b></p> <p><b>COMMA 4: RISCrittura COLLEGATA A RICHIESTA COMMISSIONE CAL DI PREVEDERE RISORSE PER INVESTIMENTI STRAORDINARI PROVINCE (AGGIUNTA LETTERA B)</b></p>
<p align="center">Art. 47 <i>(Norma transitoria per il finanziamento degli Enti locali su leggi di settore)</i></p> <p>1. Fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale di cui all'articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.</p>	<p align="center">Art. 47 <i>(Norma transitoria per il finanziamento degli Enti locali su leggi di settore)</i></p> <p>1. <b>Dall'anno 2016 e</b> fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale di cui all'articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.</p> <p><b>2 L'Unione territoriale intercomunale</b></p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p><b>2.</b> La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1.</p> <p><b>3.</b> La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei procedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali.</p>	<p><b>valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i contenuti del Piano dell'Unione previsto dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 26/2014.</b></p> <p><b>3.</b> Identico</p> <p><b>4.</b> Identico</p> <p>COMMISSIONE CAL E TAVOLO TECNICO HANNO CHIESTO SE IL COMMA 1 COMPORTI UNA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UTI O UNA MERA TRASMISSIONE.</p> <p>L'ASSESSORE PROPENDE PER QUESTA INTERPRETAZIONE, RIPORTATA NEL NUOVO COMMA 2 AGGIUNTO RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE</p>
<p align="center">Art. 48 <i>(Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.</p> <p>2. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1/2006 e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della legge medesima regionale nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che</p>	<p align="center">Art. 48 <i>(Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>presta il personale.</p>	
<p align="center">Art. 49 <i>(Norma <b>transitoria</b> per l'individuazione dell'organo di revisione economico - finanziaria e del responsabile finanziario)</i></p> <p>1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico - finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2 e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014.</p> <p>2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1 e nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.</p>	<p align="center">Art. 49 <i>(Norma per l'individuazione <b>provvisoria</b> dell'organo di revisione economico - finanziaria e del responsabile finanziario <b>delle Unioni territoriali intercomunali</b>)</i></p> <p>1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni <b>territoriali intercomunali</b>, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico - finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione <b>territoriale intercomunale</b> secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2 e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014.</p> <p>Identico</p> <p><b>COMMA 1: SISTEMAZIONE TECNICA</b></p>
<p align="center">Art. 50 <i>(Norme transitorie in materia di revisione economico - finanziaria)</i></p> <p>1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Titolo III, Capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale. <b>In sede di prima applicazione, possono essere nominati presso il medesimo ente solo i revisori che hanno svolto un solo mandato in base alla previgente normativa.</b></p> <p>3. Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 25:</p> <p>a) possono essere nominati revisori i soggetti</p>	<p align="center">Art. 50 <i>(Norme transitorie in materia di revisione economico - finanziaria)</i></p> <p>Identico</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;</p> <p>b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.</p>	<p align="center"><b>COMMA 2: IL TAVOLO TECNICO HA CHIESTO DI FORMULARE MEGLIO L'ULTIMO PERIODO DEL COMMA PER CHIARIRNE IL SENSO. TRATTANDOSI DI NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE, L'ULTIMO PERIODO PUÒ ESSERE ELIMINATO</b></p>
<p align="center">Art. 51 <i>(Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)</i></p> <p>1. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 29, comma 3, trova applicazione la normativa statale in materia con le seguenti precisazioni:</p> <p>a) l'organo straordinario di liquidazione è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale. Con il medesimo decreto sono fissati eventuali compensi;</p> <p>b) gli oneri del mutuo assunto dall'organo straordinario di liquidazione per il risanamento dell'ente locale dissestato sono finanziati dalla Regione.</p> <p>2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 31, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla struttura</p>	<p align="center">Art. 51 <i>(Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>regionale competente in materia di autonomie locali.</p>	
<p align="center">Art. 52 <i>(Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)</i></p> <p>1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 40, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. <b>Le disposizioni di cui all'articolo 40 si applicano agli amministratori delle Province fino al superamento di tale ente.</b></p>	<p align="center">Art. 52 <i>(Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)</i></p> <p>Identico</p> <p>2. <b>Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p> <p><b>COMMA 2: RICHIESTA DEL CAL PER REGIME TRANSITORIO DELLE INDENNITÀ FINO ALL'ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE</b></p>
<p align="center">Titolo VI Norme di modifica e finali</p> <p align="center">CAPO I</p> <p>Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)</p> <p align="center">Art.53 <i>(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014)</i></p> <p>1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, è sostituito dal seguente: "Ove alla scadenza del primo quadriennio</p>	<p align="center">Titolo VI Norme di modifica e finali</p> <p align="center">CAPO I</p> <p>Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)</p> <p align="center">Art.53 <i>(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2014)</i></p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>successivo alla costituzione non risulti, in forma consolidata per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, il conseguimento di risparmi di spesa nonché di adeguati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, nell'esercizio dei servizi e delle funzioni di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. “</p> <p>2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, è sostituito dal seguente:  “Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'Unione, compresa la spesa di personale, non può comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni a decorrere dal 2016, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli Comuni partecipanti e pro quota dalla Comunità montana, dalla Comunità Collinare del Friuli e dalle Province, in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'Unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014”.</p> <p>3. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014, dopo le parole “nel primo triennio” sono aggiunte le seguenti “, decorrente dal 2016,”.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">CAPO II Norme finali</p> <p align="center">Art. 54 <i>(Popolazione residente)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento alla popolazione, sono interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati forniti dalla struttura regionale deputata alla gestione di tali dati. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a</p>	<p align="center">CAPO II Norme finali</p> <p align="center">Art. 54 <i>(Popolazione residente)</i></p> <p>Identico</p>

**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>riferimento:</p> <p>a) per il Comune di risultante da fusione la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni fusionisti;</p> <p>b) per le Unioni territoriali intercomunali la popolazione complessiva determinata ai sensi del periodo precedente con riferimento ai comuni appartenenti alle medesime Unioni.</p> <p>2. La popolazione da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I del Titolo III, è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla &lt;&lt;Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)&gt;&gt; individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).</p> <p>3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p align="center">Art. 55 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:</p> <p>a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli</p>	<p align="center">Art. 55 (Abrogazioni)</p> <p>Identico</p>

<p>amministratori locali);</p> <p>b) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);</p> <p>c) il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.);</p> <p>d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 5 dicembre 2013, n.19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali);</p> <p>e) i commi 12, 13, 14 e 14 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);</p> <p>f) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011));</p> <p>g) i commi 10, 10 bis e 11 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);</p> <p>h) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);</p> <p>i) il comma 32 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n.11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>j) il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17</p>	
--	--



**ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015**

<p>(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009));</p> <p>k) i commi 57, 58 e 59 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>l) i commi 48 e 74 dell'articolo 13 e i commi 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012));</p> <p>m) i commi 22 e 72 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2005);</p> <p>n) i commi 13, 14, 15 e 18 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);</p> <p>o) il comma 47 dell'articolo 14, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).</p>	
<p align="center">Art. 56 <i>(Norme finanziarie)</i></p> <p>1. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio alle Unioni territoriali intercomunali un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale sovra comunale in relazione alle spese di funzionamento dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016 e per</p>	<p align="center">Art. 56 <i>(Norme finanziarie)</i></p> <p>1. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio alle Unioni territoriali intercomunali un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale sovra comunale in relazione alle spese di funzionamento dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016 e per</p>

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione entro il <b>15 novembre 2015</b>. Entro il 31 gennaio 2017 le Unioni territoriali intercomunali rendicontano l'assegnazione ricevuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio ..... (parte corrente) e del capitolo .....di nuova istituzione nel bilancio di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".</p> <p>3. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il <b>30 novembre 2015</b>, a favore dei Comuni, un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 26/2014.</p> <p>4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 16.221.694,54 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio ..... (parte corrente) e del capitolo .....di nuova istituzione nel bilancio di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo perequativo sperimentale per i Comuni".</p> <p>5. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il <b>15 novembre 2015</b>, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di euro 5 milioni, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 26/2014.</p> <p>6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio ..... (parte corrente) e del capitolo .....di nuova istituzione</p>	<p>l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione entro il <b>31 ottobre 2015</b>. Entro il 31 gennaio 2017 le Unioni territoriali intercomunali rendicontano l'assegnazione ricevuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.</p> <p>Identico</p> <p>3. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il <b>31 ottobre 2015</b> a favore dei Comuni, un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 26/2014.</p> <p>Identico</p> <p>5. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il <b>31 ottobre 2015</b> e, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di euro 5 milioni, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 26/2014.</p> <p>Identico</p>
---	--

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

<p>nel bilancio di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".</p>	<p>IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE DEL 2015 È STATO INSERITO PER VENIRE INCONTRO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE DALLA COMMISSIONE DEL CAL E CONNESSE AL FATTO CHE IL FINANZIAMENTO VIENE ASSEGNATO VERSO LA FINE DELL'ANNO NON È UTILMENTE GESTIBILE.</p>
--	---

L. 5-5-2009, n. 42

Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) [\(51\)](#)

In vigore dal 6 dicembre 2011

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' [articolo 2](#), comma 2, lettera m). [\(48\)](#)

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' [articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#), conformemente a quanto previsto dall' [articolo 8](#), comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

## ALLEGATO 1 AL VERBALE CAL DEL 29 MAGGIO 2015

- a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
- b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
- c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' [articolo 2](#), comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' [articolo 16](#), comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' [articolo 2](#) definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' [articolo 4](#) svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.